

STATUTO ASSOCIAZIONE SARDI PER LE RINNOVABILI

ART. 1 Denominazione e Durata

L'associazione è denominata: SARDI PER LE RINNOVABILI (in breve SAPER).

L'associazione ha durata illimitata

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal codice etico dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Bortigiadas, Via Dante n. 41. Le variazioni di indirizzo, all'interno dello stesso Comune, non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3 Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di promozione e svolgimento di servizi volti alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente, attraverso un uso equo e sostenibile delle risorse naturali. Si impegna a favorire, all'interno del territorio sardo lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico, incoraggiando la conoscenza e la condivisione delle competenze nel settore. Partecipa, promuove e/o organizza conferenze, convegni, seminari e altre attività culturali ed educative per diffondere una corretta comprensione della normativa e degli aspetti tecnici e pratici, che riguardano la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, italiani o esteri, e collaborare con altre organizzazioni che condividano le stesse finalità, al fine di svolgere attività e servizi utili al raggiungimento dei propri scopi. Potrà inoltre promuovere o partecipare a iniziative, associazioni e fondazioni che contribuiscono al conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione inoltre, in tutte le sue azioni segue e promuove quelli che sono gli obiettivi SDG con particolare attenzione a:

Obiettivo 7: energia pulita e accessibile;

Obiettivo 11: città e comunità sostenibili;

Obiettivo 12: consumo e produzione responsabili;

Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico
Obiettivo 14: la vita sott'acqua
Obiettivo 15: la vita sulla terra
Obiettivo 17: partnership per gli obiettivi

Art. 4 Associati

4.1 Ammissione ed esclusione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato entro 10 giorni. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono partecipare all'associazione anche i minori di età, ma il modulo di adesione deve essere controfirmato da chi ha la responsabilità genitoriale.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per: a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo; b) mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso; c) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; d) persistenti violazioni degli obblighi statutari; e) a causa di morte;

L'associato che non intende più far parte dell'Associazione, può recedere previa comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di tre mesi mediante PEC, lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato e non libera l'associato dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

3.2 Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; ● eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

● essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

● prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

● votare in Assemblea e, qualora necessario, farsi rappresentare dal Legale Rappresentante o da un suo delegato;

● ad un singolo voto,

qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale nel caso di persone giuridiche

e il dovere di:

● rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; ● svolgere la propria attività in favore della associazione e senza fini di lucro, anche indiretti;

● versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

● Assemblea dei soci;

● Presidente;

● Consiglio Direttivo;

● Comitato tecnico scientifico.

● Tutte le cariche sociali sono gratuite e la loro durata è di 5 anni. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4.1 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione deve indicare la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea deve:

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che

partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza, in prima convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti in assemblea. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Qualora si verifichi una situazione di parità di voti espressi, al fine di evitare una situazione di stallo decisionale, avrà prevalenza il voto dei componenti del comitato tecnico scientifico. Qualora lo stallo decisionale permanga avrà prevalenza il voto del Presidente.

4.2 Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta.

Il presidente dura in carica 5 anni. La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

4.3 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale

risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- fissare la quota annuale di adesione all'associazione; - eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- eleggere i componenti del comitato tecnico scientifico; - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 membri eletti dagli associati, per la durata di 5 anni.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei componenti stessi. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di responsabilità sono opponibili ai terzi qualora si provi che questi ne erano a conoscenza.

4.4 Comitato tecnico scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organismo propositivo e di consulenza dell'associazione.

Il Comitato Scientifico è composto da 7 a 9 membri scelti tra gli associati che per la loro attività, sono esperti nella materia delle energie rinnovabili. La nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico è di competenza del Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di stimolare e promuovere le future innovazioni del settore, attraverso le idee, le iniziative e le competenze dei

suoi membri. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno altresì il compito di promuovere tutte le attività che hanno l'obiettivo di valorizzare la conoscenza nella materia delle energie rinnovabili.

Il Comitato Scientifico collabora con gli organi dell'Associazione per garantire la coerenza tra gli obiettivi dello statuto e il programma operativo definito dall'associazione stessa.

Art. 5 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali.

Art. 6 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 5 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione

Art. 7 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni di legge.

Art. 8 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.